



COMUNE di PIGNATARO INTERAMNA

PROVINCIA DI FROSINONE

MEDAGLIA DI BRONZO AL VALOR CIVILE

Tel. 0776 949012

Fax 0776 949306

E-mail: france.neri@tiscali.it

C.A.P. 03040

c.c.p. 13035035

Cod. Fisc. 8100305 060 6

Sito web istituzionale: www.comune.pignataroint.fr.it

PEC: comune.pignataroint.servizigenerali@certipecc.it

Nr. 87 del 29 marzo 2018 del Registro delle Pubblicazioni.

COPIA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO con i poteri del CONSIGLIO COMUNALE

Nr. 04 del 23 Marzo 2018

OGGETTO: Imposta Unica Comunale (I.U.C.). Determinazioni aliquote e detrazioni con riferimento alle componenti IMU e TASI. Anno 2018 e con effetto per cinque anni decorrenti da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato.

L'Anno Duemiladiciotto il giorno Ventitrè mese di Marzo alle ore 13,40 nella Casa Comunale, è presente il **Commissario Straordinario dott. Ernesto RAIO**, con i poteri spettanti al **Consiglio Comunale** fino all'insediamento del suddetto Organo ordinario giusto **Decreto del Presidente della Repubblica del 31 maggio 2017**.

Assiste il Segretario Generale dell'Ente dott.ssa Brunella Iannettone, il quale assume le funzioni previste dall'art. 97, comma 4, lett. a), del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e successive modificazioni, per deliberare su quanto indicato in oggetto, dando atto che sulla presente deliberazione è stato espresso, dai Responsabili dei servizi interessati, il parere prescritto dall'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, parere inserito nella deliberazione stessa.

OGGETTO: Imposta Unica Comunale (I.U.C.). Determinazioni aliquote e detrazioni con riferimento alle componenti IMU e TASI. Anno 2018 e con effetto per cinque anni decorrenti da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- **PREMESSO** che con atto del Commissario Straordinario adottato con i poteri del C.C. nr. 02 del 08/03/2018, esecutivo, è stato dichiarato il dissesto finanziario dell'Ente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 244 e 246 del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e successive modificazioni;

- **CONSIDERATO** che l'art. 251 del medesimo D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267, per gli enti dissestati, espressamente prevede:

Articolo 251: Attivazione delle entrate proprie.

1. *Nella prima riunione successiva alla dichiarazione di dissesto e comunque entro trenta giorni dalla data di esecutività della delibera, il consiglio dell'ente, o il commissario nominato ai sensi dell'articolo 247, comma 3, è tenuto a deliberare per le imposte e tasse locali di spettanza dell'ente dissestato, diverse dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita, nonché i limiti reddituali, agli effetti dell'applicazione dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni, che determinano gli importi massimi del tributo dovuto.*

2. *La delibera non è revocabile ed ha efficacia per cinque anni, che decorrono da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato. In caso di mancata adozione della delibera nei termini predetti l'organo regionale di controllo procede a norma dell'articolo 136.*

3. *Per le imposte e tasse locali di istituzione successiva alla deliberazione del dissesto, l'organo dell'ente dissestato che risulta competente ai sensi della legge istitutiva del tributo deve deliberare, entro i termini previsti per la prima applicazione del tributo medesimo, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita. La delibera ha efficacia per un numero di anni necessario al raggiungimento di un quinquennio a decorrere da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato.*

4. *Resta fermo il potere dell'ente dissestato di deliberare, secondo le competenze, le modalità, i termini ed i limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, le maggiorazioni, riduzioni, graduazioni ed agevolazioni previste per le imposte e tasse di cui ai commi 1 e 3, nonché di deliberare la maggiore aliquota dell'imposta comunale sugli immobili consentita per straordinarie esigenze di bilancio.*

5. *Per il periodo di cinque anni, decorrente dall'anno dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, ai fini della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, gli enti che hanno dichiarato il dissesto devono applicare misure tariffarie che assicurino complessivamente la copertura integrale dei costi di gestione del servizio e, per i servizi produttivi ed i canoni patrimoniali, devono applicare le tariffe nella misura massima consentita dalle disposizioni vigenti. Per i servizi a domanda individuale il costo di gestione deve essere coperto con proventi tariffari e con contributi finalizzati almeno nella misura prevista dalle norme vigenti. Per i termini di adozione delle delibere, per la loro efficacia e per la individuazione dell'organo competente si applicano le norme ordinarie vigenti in materia. Per la prima delibera il termine di adozione è fissato al trentesimo giorno successivo alla deliberazione del dissesto.*

6. *Le delibere di cui ai commi 1, 3 e 5 devono essere comunicate alla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali presso il Ministero dell'interno entro 30 giorni dalla data di adozione; nel caso di mancata osservanza delle disposizioni di cui ai predetti commi sono sospesi i contributi erariali.*

- **VISTO** l'art. 1, comma 26, della legge n. 208 del 28/12/2015 e successive modificazioni, che dispone:

26. *Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Per l'anno 2018 la sospensione di cui al primo periodo non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi degli articoli 15 e 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, al fine di consentire, a parità*

di gettito, l'armonizzazione delle diverse aliquote. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e a decorrere dal 2017 al contributo di sbarco di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

- **VISTA** la nota del Ministero dell'Interno del Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale della finanza Locale, trasmessa a mezzo PEC prot. n. 29113 in data 13/03/2018, acquisita al prot. 1570 della medesima data con la quale si rammenta di deliberare i provvedimenti di attivazione delle entrate proprie, ai sensi dell'art. 251, commi 1, 3 e 5 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, entro 30 giorni dalla data dell'esecutività della deliberazione di dissesto;

- VISTI:

- l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione "le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali";

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali, coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

- VISTI, altresì:

- il combinato disposto degli articoli 151 e 174 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, i quali fissano al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

- il D.M. Interno del 29/11/2017 (G.U. n. 285 del 06/12/2017) ed il successivo D.M. 09/02/2018 (G.U. n. 38 del 15/02/2019, che hanno prorogato al **31 marzo 2018** il termine per l'approvazione del bilancio di previsione **2018/2020**;

- **VISTO** l'articolo 1 della legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità anno 2014), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16 (in fase di conversione), che ai commi dal 639 al 705 ha istituito, con decorrenza dal 01 gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), composta dall'Imposta Municipale Unica (I.M.U.), di natura patrimoniale, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (T.A.S.I.), e nella tassa sui rifiuti (T.A.R.I.), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

- **VISTO** il D.L. n. 201 del 06/12/2011, convertito dalla legge n. 124 del 22/12/2011, contenente la disciplina dell'Imposta Municipale Unica;

- **TENUTO CONTO** della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della suddetta n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità anno 2014) :

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale);

- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti);

- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili);

- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

- **VISTI**, in particolare, i seguenti commi della citata legge n. 147 del 23/12/20013 (legge di stabilità anno 2014), la quale prevede all'unico art. 1:

- comma 639: è istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

- comma 640: l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU;

- comma 676: l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille e che il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;

- comma 677: dispone:

□ che il Comune può determinare l'aliquota TASI rispettando, in ogni caso, il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

□ che per il 2014 ed il 2015, l'aliquota massima relativa alla TASI non può eccedere il 2,5 per mille;

□ che per il 2014 ed il 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti sopra menzionati, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 06 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato D.L. n. 201 del 2011;

- comma 682: con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

1) i criteri di determinazione delle tariffe;

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

b) per quanto riguarda la TASI:

1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

- comma 683: il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

- comma 688: Il versamento della TASI e della TARI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.

241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Con decreto del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza Stato-città e autonomie locali e le principali associazioni rappresentative dei comuni, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e la trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze.

- comma 689: con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori.

- comma 703: l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU.

- **CONSIDERATO** che con decreto 28/11/2014 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha disposto:

1) l'esenzione dall'imposta municipale propria, ai sensi dell'art. 7 comma 1 lett. h) del D. Lgs. n. 504/1992, dei terreni agricoli dei comuni ubicati a un'altitudine di 601 metri e oltre, individuati sulla base dello "Elenco comuni italiani" pubblicato sul sito internet dell'istituto nazionale di statistica (ISTAT), tenendo conto dell'altezza riportata nella colonna "Altitudine del centro" "metri");

2) l'esenzione dall'imposta municipale propria, ai sensi dell'art. 7 comma 1 lettera h), del D. Lgs. n. 504/1992, dei terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D. Lgs. 29/03/2004 n. 99, iscritti nella previdenza agricola, dei comuni ubicati a un'altitudine compresa fra 281 metri e 600 metri, individuati sulla base dello "Elenco Comuni italiani", pubblicato sul sito internet dell'istituto nazionale di statistica (ISTAT), tenendo conto dell'altezza riportata nella colonna "Altitudine del centro" "metri").

L'esenzione si applica anche ai terreni di cui al comma 2 nel caso di concessione degli stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 99 del 2004 iscritti nella previdenza agricola;

3) per i terreni ubicati nei comuni diversi da quelli sopra individuati nei punti 1) e 2) resta ferma l'applicazione della disciplina vigente dell'Imposta Municipale Propria e, in particolare, delle disposizioni di cui all'art. 13, commi 5 e 8 bis, del decreto legge n. 201 del 2011;

- **PRESO ATTO** che successivamente l'art. 1 del D.L. n. 4 del 24/01/2015 ha stabilito che l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h), comma 1, dell'articolo 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 si applica:

a) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT);

b) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT;

- **VISTO**, inoltre, l'articolo 1 della legge n. 208 del 28/12/2015, Legge di stabilità 2016, ed in particolare:

- il comma 14, che ha escluso dall'applicazione della TASI le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore, ad eccezione di quelle classificate nella categorie catastali A/1, A/8 ed A/9;

- il comma 26, che stabilisce per l'anno 2016 la sospensione dell'efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti agli enti locali con leggi dello Stato rispetto ai livelli di aliquote, o tariffe applicabili per l'anno 2015;

- il comma 28, che stabilisce che per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati i Comuni possono mantenere con espressa deliberazione del Consiglio Comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 27/12/2015, nella stessa misura applicata per l'anno 2015;

- **DATO ATTO** che:

- in virtù delle indicazioni contenute all'art.1, comma 26 della legge n. 208 del 28/12/2015, in ordine al divieto di eventuali aumenti di tributi e addizionali (una sorta di comma di chiusura per inibire agli enti locali un ulteriore "giro di vite" tariffario e delle aliquote delle imposte spettanti ai comuni rispetto a quelle in vigore nel 2015), per l'anno 2016, di aumento dei tributi ed addizionali attribuiti agli enti locali, nonché in virtù delle modificazioni apportate dalla citata Legge relative all'esclusione dell'applicazione della TASI per le abitazioni destinate ad abitazione principale, fatta eccezione per le abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9, la TASI nel corrente anno 2016 si applica solo alle abitazioni principali di categoria A/1, A/8 ed A/9;

- la legge n. 232 del 11/12/2016 (legge di bilancio 2017), all'art. 1, comma 42, ha prorogato tale sospensione fino al 31/12/2017, confermando di fatto il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali regionali e comunali così come disposto dal comma 26 della legge 208/2015 per l'anno 2015;

- la legge n. 205 del 27/12/2017 (legge di bilancio 2018), all'art. 1, comma 37, lett. a), ha prorogato tale sospensione fino al 31/12/2018, confermando di fatto il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali regionali e comunali così come disposto dal comma 26 della legge n. 208/2015 per l'anno 2015. La stessa Legge n. 208/2015 stabilisce che "il blocco" degli aumenti dei tributi locali non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'art. 1 comma 639, della legge n. 147/2013, e a decorrere dal 2017 al contributo di sbarco di cui all'art. 4, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 23 del 2011. Il blocco degli aumenti, inoltre, non opera per gli enti locali che deliberano il predissesto o il dissesto di cui, rispettivamente, all'art. 243-bis e all'art. 246 del D.Lgs. n.267/2000;

- **TENUTO CONTO**, altresì, del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento IUC, approvato con deliberazione di C.C. n. 02 del 29/04/2014, in vigore dal 01 gennaio 2104, nonché delle modifiche apportate con deliberazione del Commissario Prefettizio con funzioni di C.C. n. 18 del 04/05/2017, e delle sue componenti;

- **RILEVATO** che il Consiglio Comunale deve deliberare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di competenza del Comune entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, così come stabilito dall'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 27/12/2006 e confermato dall'art. 1, comma 683, della legge n. 147 del 27/12/2013;

- **VISTO** l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

- **CONSIDERATO** che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 15/12/1997 e successive modificazioni, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

- **RITENUTO** di determinare le aliquote della Imposta Unica Comunale (I.U.C.) e relative detrazioni per l'anno 2018, e con effetto per cinque anni decorrenti da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, relativamente alle componenti IMU e TASI, come risulta dal seguente prospetto:

ALIQUOTE	IMU	TASI	TOTALE
Aliquota ordinaria	10,6 per mille	azzerata	10,6 per mille

Aliquota per l'abitazione principale classificata in A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7).	6,00 per mille (con detrazione di €. 200,00)	Azzerata	6,00 per mille
Aliquota relativa all'unità immobiliare concessa in comodato ai parenti in linea retta di primo grado (genitori e figli) ad eccezione dell'unità immobiliare classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e purché il contratto di comodato sia registrato, il comodante possieda un solo immobile (oltre alla propria abitazione) in Italia e risieda anagraficamente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.	10,6 per mille (con riduzione del 50% della base imponibile)	Azzerata	10,6 per mille
Aliquota relativa ai terreni agricoli	Esente	Esente	Zero

- **RAVVISATA** la necessità di stabilire, per l'anno 2018, le seguenti scadenze di versamento come risulta dal vigente Regolamento Comunale:

- **n. 2 RATE con scadenza :**

a) entro il 16 GIUGNO

b) entro il 16 DICEMBRE

- **VISTO** l'art. 42 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

- **VISTO** il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

- **VISTO** lo Statuto Comunale;

- **VISTO** il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

- **VISTO** il parere favorevole espresso dal Revisore dei conti n. **05/2018 in data 21/03/2018**, acclarato al prot. n. **1745 del 22/03/2018**, agli atti d'ufficio, ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

- **TUTTO** ciò premesso e considerato;

- **RITENUTO** che sussistono le condizioni, per provvedere in merito, come da dispositivo;

VISTI i pareri favorevoli dei Responsabili dei Servizi interessati, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e successive modifiche ed integrazioni, acquisiti in sede di proposta di deliberazione;

DELIBERA

1) Di dare atto, per le motivazioni sopra esposte, che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) Di determinare, per le motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate, le aliquote della Imposta Unica Comunale (I.U.C.) e relative detrazioni per l'anno 2018, e con effetto per cinque anni decorrenti da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, relativamente alle componenti IMU e TASI, come risulta dal seguente prospetto:

ALIQUOTE	IMU	TASI	TOTALE
Aliquota ordinaria	10,6 per mille	azzerata	10,6 per mille

Aliquota per l'abitazione principale classificata in A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7).	6,00 per mille (con detrazione di €. 200,00)	Azzerata	6,00 per mille
Aliquota relativa all'unità immobiliare concessa in comodato ai parenti in linea retta di primo grado (genitori e figli) ad eccezione dell'unità immobiliare classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e purché il contratto di comodato sia registrato, il comodante possieda un solo immobile (oltre alla propria abitazione) in Italia e risieda anagraficamente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.	10,6 per mille (con riduzione del 50% della base imponibile)	Azzerata	10,6 per mille
Aliquota relativa ai terreni agricoli	Esente	Esente	Zero

3) di stabilire, per l'anno 2018, le seguenti scadenze di versamento come risulta dal vigente Regolamento Comunale:

- **n. 2 RATE con scadenza:**

- a) entro il 16 GIUGNO
- b) entro il 16 DICEMBRE

4) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione al fine della pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201 del 02 dicembre 2011, convertito dalla legge 22/12/2011, n. 214 e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012.

In prosieguo, stante l'urgenza di provvedere, in relazione alla necessità di dare immediata esecuzione agli interventi previsti in dipendenza dall'adozione del presente atto

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

22 MAR. 2018

COMUNE DI PIGNATARO INTERAMNA

PROVINCIA DI FROSINONE

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Risposto il
con Protocollo

Verbale n. 05/2018	OGGETTO: Parere sui provvedimenti di attivazione delle entrate proprie.
Data 21.03.2018	

L'anno 2018, il giorno 21 del mese di marzo, l'organo di revisione economico finanziaria Dott.ssa Maria Maddalena Miuccio, nominata con deliberazione consiliare n. 20 del 21.07.2016

-Vista la nota prot. 1716 del 20.03.2017 del responsabile del servizio finanziario ;

-vista la delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale nr. 02 dell'8 marzo 20182 " Art 246 del D.Lgs 18/08/2000, nr. 267. Dichiarazione de dissesto finanziario del Comune di Pignataro Interamna (FR) conseguente all'accertamento della sussistenza delle condizioni previste dall'art. 244 del D.Lgs. 18/08/2000 nr. 267;

-Visto l'art.251 del T.U. degli Enti locali approvato con D.Lgs 18.08.2000, nr. 267 con cui l'Ente deve deliberare i provvedimenti di attivazione delle entrate proprie.

ESPRIME

parere FAVOREVOLE ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs 267/2000 e successive modifiche e integrazioni all'adempimento degli atti suddetti.

L'organo di revisione economico-finanzia

Dott.ssa Maria Maddalena Miuccio



OGGETTO: Imposta Unica Comunale (I.U.C.). Determinazioni aliquote e detrazioni con riferimento alle componenti IMU e TASI. Anno 2018 e con effetto per cinque anni decorrenti da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato.

**Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs 18/08/2000, nr. 267 e ss.mm.ii.,
sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, i sottoscritti esprimono il seguente PARERE**

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto, si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.
Il Responsabile del Servizio II^ (Bilancio – Ragioneria – Tributi – Commercio, ecc.)
Lì, 23/03/2018. F.to: Dott.ssa Gabriella Evangelista

In ordine alla regolarità contabile del presente atto, si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.
Il Responsabile del Servizio II^ (Bilancio – Ragioneria – Tributi – Commercio, ecc.)
Lì, 23/03/2018. F.to: Dott.ssa Gabriella Evangelista

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.
Il Responsabile del Servizio I^ (Segreteria – Affari generali, ecc.)
Lì, 23/03/2018. F.to: Dott. Francesco Neri

Letto, approvato e sottoscritto

Il Segretario Generale
F.to: Dott.ssa Brunella Iannettone

Il Commissario Straordinario
F.to: Dott. Ernesto Raio

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e dall'art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69, per 15 giorni consecutivi, dal **29 marzo 2018**, nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico;

- è esecutiva:

poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4), come riportato nel dispositivo;

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3) nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico.

Pignataro Interamna, **29 marzo 2018**.

Il Responsabile del Servizio
F.to: Dott. Francesco Neri

Copia conforme all'originale per gli usi consentiti dalla legge.

Pignataro Interamna, **29 marzo 2018**.

Il Responsabile del Servizio
Dott. Francesco Neri

